



Teramo, 09 GEN. 2017.

MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
UFFICIO DI SEGRETERIA
DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TERAMO

Prot.

**Agli Ordini Professionali
della Provincia di Teramo**

**Nota trasmessa esclusivamente per posta
elettronica certificata agli Ordini Professionali e
agli Enti Territoriali dotati di pec e via fax o via e
mail a tutti gli altri destinatari**

**Agli Uffici Tributi dei Comuni di
Rocca Santa Maria
Cortino
Crognaleto
Montorio Al Vomano
Campi
Castelli
Civitella del Tronto
Torricella Sicura
Tossicia
Teramo**

Non segue spedizione per posta ordinaria

**Alla Provincia di Teramo
Settore IX**

**Alla Camera di Commercio
della Provincia di Teramo**

**All'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Teramo**

**All'Equitalia Centro S.p.A.
Teramo**

**Ai Consorzi di Bonifica della provincia di
Teramo**

OGGETTO: OGGETTO: Art. 49 del D.L. n.189 del 17.10.2016 convertito in Legge n.229 del 15.12.2016 – rinvio d’ufficio delle udienze relative ai procedimenti che coinvolgono parti processuali o difensori con residenza o sede nei comuni interessati dal sisma.

L’art.49 del D.L. n.189 del 17.10.2016, modificato dalla Legge n. 339 del 15.12.2016 ed entrato in vigore il 18.12.2016, in relazione alle parti o ai loro difensori residenti o aventi sede nei comuni interessati dai recenti eventi sismici, ha previsto testualmente :

- al terzo comma che *“Sono rinviate d’ufficio a data successiva al 31 maggio 2017, le udienze processuali civili e amministrative e quelle di competenza di ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori, purchè la nomina sia anteriore al 24 agosto 2016, erano residenti o avevano sede nei Comuni di cui all’allegato 1, alla data del 24 agosto 2016. E’ fatta salva la facoltà dei soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio”*;
- al comma 9-ter, aggiunto in sede di conversione, che *“Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 7 si applicano, per gli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016, a decorrere dalla data dei predetti eventi e sino al 31 luglio 2017, anche in relazione ai Comuni di cui all’allegato 2”*.

Al fine di garantire alle parti interessate e ai loro difensori la possibilità di esercitare la facoltà prevista dal terzo comma della predetta disposizione, è stata data indicazione ai giudici, in occasione delle prossime udienze, di verbalizzare l’eventuale volontà di rinuncia al rinvio espressa dalle parti o, nella diversa ipotesi in cui le parti non dovessero manifestare tale volontà o risultassero assenti, di rinviare d’ufficio le udienze a nuovo ruolo - o comunque a data successiva al 31.5.2016 ed al 31.7.2016, rispettivamente per le parti o i loro difensori residenti o aventi sede nei comuni elencati negli allegati 1 e 2 del richiamato D.L. n.189/2016 -.

Per ragioni di economia processuale, peraltro, con la presente si ritiene opportuno invitare tutte le parti interessate dalla predetta disposizione a depositare eventuali comunicazioni di rinuncia al rinvio almeno 20 giorni prima della data di udienza comunicata dalla segreteria, per consentire ai giudici relatori di individuare in tempo utile le controversie da trattare effettivamente in giudizio.

Agli Ordini Professionali si chiede cortesemente di diramare la presente nota a tutti i propri iscritti

IL PRESIDENTE

Dott. *Granfrancesco Iadecola*

Il Direttore
dell’Ufficio di Segreteria
Dr. *Francesco Forcina*